

## ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA IN BORMIO

### TRA

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona del Presidente, Attilio Fontana;

**COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA**, con sede in Bormio, via Roma 1, nella persona del Presidente, Filippo Compagnoni;

**COMUNE DI BORMIO** con sede in Bormio, via Buon Consiglio 25, nella persona del Sindaco, Roberto Volpato;

**COMUNE DI VALDIDENTRO** con sede in Valdidentro, piazza 4 Novembre 5, nella persona del Sindaco, Massimiliano Trabucchi;

**COMUNE DI VALDISOTTO** con sede in Valdisotto, via De Gasperi 1, nella persona del Sindaco, Alessandro Pedrini;

**COMUNE DI VALFURVA** con sede in Valfurva, piazza Frodaglio 3, nella persona del Sindaco, Angelo Cacciotto;

**ERSAF – DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO** con sede in Milano, via Pola 12, nella persona del Direttore, Alessandro Nardo;

### E CON L'ADESIONE DI

**ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO**, con sede in Temù via Roma 40, nella persona del Presidente Walter Belotti, in qualità di Centro Permanente di Studio e Documentazione della Grande Guerra in Lombardia, nonché Istituto di Ricerca per la tutela e valorizzazione del Patrimonio Storico-militare, accreditato in convenzione con il MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, oltre che soggetto attuatore dell' "*Archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima Guerra mondiale in Lombardia*", istituito dalla Regione Lombardia con D.G.R. 8/10685 del 2/9/09 "Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia";

### RICHIAMATI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale;
- la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale" ed in particolare l'art. 7

che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale;

- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice beni culturali e del paesaggio";
- la Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", che all'art. 1 c. 2 dispone che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di: a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari; b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari; c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli; d) reperti mobili e cimeli; e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati; f) ogni altro residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche;
- la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo", e in particolare gli artt. 6 "Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura" e 16 "Musei e sistemi museali", nonché l'art. 12 "Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario", ai sensi del quale la Regione promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l'apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, incluso quello relativo alla prima guerra mondiale, archeologico, inclusi i siti di archeologia industriale, paesaggistico, inclusi i manufatti idraulici e irrigui, archivistico, bibliografico e documentario e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica, nonché lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo altresì il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018, con riferimento alla Missione 18 - Politiche per la montagna e programmazione negoziata;

**PREMESSO che:**

- nel corso dell'anno 2015 nell'ambito delle azioni di monitoraggio del territorio svolte dal Museo della Guerra Bianca, è stata rinvenuta alla sommità del Monte Scorluzzo sopra il Passo dello Stelvio, nel territorio amministrativo del Comune di Bormio, un importante reperto della Prima Guerra Mondiale in ottimo stato di conservazione, costituito da un baraccamento austro-ungarico potenzialmente ancora dotato di suppellettili, attrezzi da lavoro, oggetti di vita quotidiana e degli equipaggiamenti delle truppe;
- nel corso dell'anno 2017, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Museo della Guerra Bianca, in accordo con il Ministero dei Beni Culturali, hanno avviato le

- operazioni di recupero del manufatto e del suo contenuto con apposita campagna di scavi e messa in sicurezza del sito;
- in data 28 giugno 2019 Ersaf e Regione Lombardia – DG Autonomia e Cultura hanno sottoscritto, nell’ambito della Convenzione Quadro il cui schema è stato approvato con d.g.r. 17 dicembre 2018 n. XI/1009, il Progetto Attuativo dal titolo “Prosecuzione azioni di valorizzazione del patrimonio lombardo della Grande Guerra” - annualità 2019 e 2020 (approvato con d.d.g. del 31 maggio 2019, n. 7842), per un importo di 250.000 euro, che ha previsto, tra le altre attività finanziate, l’intervento di smontaggio e recupero del ricovero, così come le necessarie indagini scientifiche, la catalogazione dei reperti, la messa in sicurezza dei beni mobili e le ricerche storico-archivistiche;
  - nel corso della campagna di scavi è emersa la straordinaria rilevanza del contenuto del sito che ha indotto il Parco, quale Ente procedente, a proporre un suo recupero e successiva collocazione in ambiente idoneo a valorizzarne il ritrovamento e renderlo visibile al pubblico;
  - a tal fine si sono svolte interlocuzioni tra i rappresentanti del Parco Nazionale dello Stelvio e dei Comuni di Bormio, Valdisotto, Valdidentro e Valfurva, nel corso dei quali è stato convenuto:
    - che, per dimensione ed importanza del reperto, non è possibile una sua allocazione presso le sezioni esistenti della Guerra Bianca delle raccolte museali di Bormio e Valfurva;
    - di individuare quale sede idonea allo scopo il fabbricato denominato “ex Caserma Pedranzini” sito in via Roma angolo vicolo Ginnasio ed annessa Torre Alberti, di proprietà dei Comuni di Bormio, Valdisotto, Valdidentro e Valfurva anche in considerazione del fatto che tale stabile, nel corso della Grande Guerra, era stato destinato a Caserma di accuartieramento delle truppe italiane;
    - di provvedere, tramite i più appropriati strumenti convenzionali, a creare un percorso amministrativo che porti alla musealizzazione dei reperti rinvenuti;

#### **EVIDENZIATO che:**

- nel centro storico di Bormio si trova un compendio di immobili che si formò, a partire dal 1611, in conseguenza di una serie di donazioni effettuate da nobili cittadini bormiesi in favore della “Communitas Burmii”, affinché detti immobili venissero destinati “ad causas pias”;
- che, nell’anno 2015, a seguito di atto di transazione tra i Comuni di BORMIO, VALDISOTTO, VALFURVA, VALDIDENTRO, la società “PENTAGONO S.P.A.”, la Parrocchia “Santi Gervasio e Protasio” e la Procura Generale della “Società dei Preti del Sacro Cuore di Gesù di Betharram”, i suddetti Comuni sono stati riconosciuti pacificamente proprietari, fra gli altri immobili, dell’edificio denominato ex Caserma Pedranzini con l’annessa Torre Alberti; nel succitato atto transattivo si è previsto a carico dei Comuni l’impegno a conservare l’utilizzo dei beni immobili “ad causas pias” e, cioè, a non distoglierli dalle

finalità culturali, di istruzione, sociali, etc. nello stesso spirito che ispirò le donazioni degli originari proprietari, a partire da Caterina Alberti;

**DATO ATTO che:**

- l'Accordo di Programma, disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, costituisce l'istituto individuato dal legislatore per la definizione ed attuazione di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali e altri Soggetti pubblici;
- è interesse comune delle parti procedere con l'attuazione del progetto di "realizzazione del Museo della Grande Guerra", con opere di ristrutturazione della "ex Caserma Pedranzini" e di allestimento museale, e delle ulteriori azioni per la sua valorizzazione in un progetto culturale attraverso la definizione di specifico Accordo di Programma;

**VISTE:**

- la nota del 10 maggio 2019 (protocollo ERSAF.2019.0005718) con cui il Direttore del Parco Nazionale dello Stelvio, settore lombardo ha comunicato alla Comunità Montana Alta Valtellina che, ai fini dell'attuazione del Piano degli Investimenti di cui all'articolo 3 della L.r. 39/2015, intende attivare le procedure per la realizzazione del progetto strategico dal titolo "Musealizzazione reperti della Guerra Bianca in sede dedicata", proponendo la promozione di un Accordo di Programma fra ERSAF-Direzione Parco dello Stelvio, Regione Lombardia, Comunità Montana Alta Valtellina, Comuni di Bormio, Valdidentro, Valfurva e Valdisotto;
- la Deliberazione di Giunta della Comunità Montana Alta Valtellina n. 80 del 16 luglio 2019 che ha promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla "realizzazione del museo della Grande Guerra" con il coinvolgimento degli Enti territoriali quali Regione Lombardia e i Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva;
- la DGR 30 ottobre 2019 n. 2348 con cui la Giunta regionale ha aderito alla promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Museo della Grande Guerra;

**VISTE:**

- la Convenzione quadro tra E.R.S.A.F. - Direzione Parco dello Stelvio e il Museo della Guerra bianca in Adamello "Per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale" sottoscritta in data 24 gennaio 2018;
- la Convenzione tra il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la Lombardia e il Museo della Guerra Bianca in Adamello "Per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale" sottoscritta in Milano il 30 maggio 2018;

#### **RICHIAMATE:**

- la DGR 21 novembre 2014 n. 2672 con cui sono state individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia nei territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);
- la delibera 28 gennaio 2015 n. 9 "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi", adottata dal CIPE, con la quale sono stabiliti i contenuti degli atti negoziali (interventi da attuare, soggetti attuatori, fonti finanziarie poste a copertura, cronoprogrammi di realizzazione, risultati attesi e relativi indicatori) e la Strategia dell'area progetto;
- il Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), adottato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015, che destina un finanziamento di 19.000.000,00 euro per interventi a valere sull'Asse VI "Strategia Turistica delle Aree Interne" e successive riprogrammazioni;
- la DGR 31 maggio 2016 n. 5229 "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro per l'attuazione del progetto d'area interna Alta Valtellina", che approva, tra le schede operazione attuative della Strategia, la scheda "5.1 Progetto d'area Grande Guerra: valorizzazione testimonianze e recupero manufatti", con un valore complessivo di progetto pari a 1.000.000 euro a valere sulle risorse europee afferenti all'asse VI del POR FESR 2014 - 2020;
- la Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro per l'attuazione del progetto d'area interna Alta Valtellina, di cui alla citata DGR 5229/2016, sottoscritta il 18 agosto 2016;
- la DGR 5 dicembre 2016 n. 5933 "Approvazione dello schema di "Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia - Area Interna Alta Valtellina" di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015", sottoscritto il 17 maggio 2017, che ha confermato i contenuti della citata scheda progetto 5.1;

#### **RICHIAMATE altresì:**

- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014, inerente il Fondo Comuni Confinanti

e le sue modalità di gestione, così come modificata con atto sottoscritto in data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017;

- la D.G.R. 27 maggio 2019 n. 1684 con cui è stato approvato il nuovo schema di Convenzione dello stralcio per il "Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio" delle proposte di Programma degli interventi strategici relative alle province di Sondrio e Brescia, sottoscritta da Regione Lombardia, Fondo Comuni di Confine ed Ersaf- Direzione Parco dello Stelvio il 29 luglio 2019;

#### **DATO ATTO che:**

- la scheda progetto ID SIAGE 1792115 "5.1 Progetto d'area Grande Guerra: valorizzazione testimonianze e recupero manufatti" prevede azioni di recupero, conservazione e musealizzazione del ricovero austro-ungarico posto nei pressi della cima del Monte Scorluzzo;
- il tavolo del partenariato della citata Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Valdidentro per l'attuazione del progetto d'area interna Alta Valtellina ha convenuto il 17 maggio 2019 di individuare "Ersaf – Parco Nazionale dello Stelvio" quale soggetto attuatore della citata scheda 5.1;
- la Convenzione sottoscritta da Regione Lombardia, dal Fondo Comuni di Confine e da Ersaf il 29 luglio 2019 prevede il progetto di "musealizzazione reperti della guerra bianca in sede dedicata" per la realizzazione di un Museo della Grande Guerra (ambito di intervento 5 "La Storia nel Parco"), per un importo totale di € 2.600.000,00 di cui € 508.000,00 di contributo del Fondo Comuni di Confine;

#### **VERIFICATO che:**

- con riferimento alla Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico secondo quanto previsto dai paragrafi 2.2 e 2.6, in quanto trattasi di interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione di beni culturali e storici, né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea secondo quanto previsto dal paragrafo 6.3, in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato; eventuali attività economiche, che verranno puntualmente individuate nella definizione dell'Accordo, avranno carattere ancillare, saranno svolte alle normali condizioni di mercato e non altereranno la concorrenza tra stati membri;
- ai sensi della normativa sugli Aiuti di Stato, l'inquadramento degli interventi inseriti nel piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio di cui alla D.G.R. 1684/2019, rileva che gli stessi non sono riferiti ad attività economiche (ambiti 1, 2, 3 in parte, 4, 5, 6), non implicano alterazione della concorrenza (ambito 1, 4, 5, 6) e incidenza sugli scambi (ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6);

### **CONSIDERATO che:**

- la Segreteria Tecnica, nella seduta del 5 maggio 2020, ha condiviso l'ipotesi dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Museo della Grande Guerra ed i relativi allegati;  
il Comitato per l'Accordo di Programma, nella seduta del 21 maggio 2020, ha approvato l'ipotesi dell'Accordo di Programma ed i relativi allegati;
- l'ipotesi di Accordo di Programma con i relativi allegati è stata approvata:
  - dall'Assemblea della Comunità Montana Alta Valtellina con deliberazione n. .... del .....
  - dal Consiglio comunale di Comune di Bormio con deliberazione n. ... del ...;
  - dal Consiglio comunale di Comune di Valdidentro con deliberazione n. ... del .....
  - dal Consiglio comunale di Comune di Valdisotto con deliberazione n. ... del .....
  - dal Consiglio comunale di Comune di Valfurva con deliberazione n. ... del .....
  - da Ersaf Direzione Parco dello Stelvio con decreto n. del.....;
  - dalla Giunta della Regione Lombardia con DGR n. ... del .....
  - con le medesime delibere di Consiglio i comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, hanno approvato lo schema di contratto di concessione del compendio immobiliare denominato "ex caserma Pedranzini" a Ersaf – Parco dello Stelvio;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

### **I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI AL PRESENTE ATTO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **PREMESSE**

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito "AdP").
2. L'AdP è approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla l.r. 14 marzo 2003 n. 2 e dalla l.r. 29 novembre 2019 n. 19.
3. Costituiscono allegati, parte integrante e sostanziale al presente AdP:  
Allegato 1 - Progetto di fattibilità tecnico economica, comprensivo di Quadro Economico e di cronoprogramma dell'intervento;  
Allegato 2 – Piano economico finanziario dell'intervento;

## **Art. 2**

### **AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

1. L'ambito territoriale interessato dal presente Accordo di Programma è il Comune di Bormio e in particolare l'immobile denominato ex Caserma Pedranzini sito in via Roma angolo vicolo Ginnasio ed annessa Torre Alberti.

## **Art. 3**

### **FINALITÀ ED OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

1. La finalità del presente Accordo di Programma è la realizzazione, presso l'immobile denominato ex Caserma Pedranzini in comune di Bormio, reso disponibile dai comuni proprietari attraverso l'atto di concessione di cui in premessa, di una nuova struttura museale atta ad ospitare e valorizzare il ricovero austro-ungarico rinvenuto nei pressi della cima del Monte Scorluzzo (3094 m slm) ed i relativi mobili, suppellettili, oggetti di vita quotidiana ed equipaggiamenti ivi contenuti e ritrovati in ottimo stato di conservazione.
2. L'Accordo di Programma disciplina il programma degli interventi finalizzati alla valorizzazione organica e coordinata dell'intero complesso museale "Museo della Grande Guerra".
3. Il presente Accordo riconosce la necessità, da parte dei soggetti sottoscrittori, di definire congiuntamente un programma di valorizzazione del complesso museale in parola e in generale, delle realtà museali presenti in Alta Valtellina eventualmente anche all'interno di una rete museale lombarda della grande Guerra funzionale ad integrare l'offerta e a sviluppare iniziative coordinate volte ad attrarre flussi turistici nel territorio lombardo e, nello specifico, dell'Alta Valtellina.
4. L'Accordo di Programma definisce, infine, gli impegni, anche finanziari, e gli adempimenti che i Soggetti sottoscrittori ed aderenti, ciascuno per quanto di competenza, dovranno compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione di quanto previsto dall'Accordo medesimo.

## **Art. 4**

### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

1. La proposta di realizzazione del Museo della Grande Guerra prevede in particolare:
  - l'adeguamento edilizio del fabbricato;
  - l'allestimento dell'esposizione museale a norma dei criteri di cui alla D.g.r. 17 dicembre 2018 n.1018, con percorsi formativi anche a carattere didattico, per introdurre i bambini alla storia della Guerra Bianca.
2. I lavori, previsti dall'allegato progetto di fattibilità tecnico economica, includono, di massima, i seguenti interventi:
  - recupero dell'immobile esistente attraverso alcune opere di consolidamento statico delle strutture in elevazione,
  - rifacimento del tetto di copertura e consolidamento del solaio sottotetto,

- realizzazione di un nuovo ascensore, dal piano seminterrato al piano terzo,
- realizzazione di un nuovo corpo scala, dal piano seminterrato al piano secondo,
- realizzazione di nuovi servizi igienici,
- adeguamento dei piani seminterrato, terra e primo come segue:
  - o realizzazione delle opere necessarie a conferire salubrità ed un adeguato isolamento termico degli ambienti,
  - o realizzazione di nuove partizioni,
  - o opere varie di finitura interna (intonaci, rivestimenti, pavimenti),
  - o rifacimento o revisione degli infissi esterni e posa in opera di nuovi infissi interni.

I lavori di adeguamento dei piani seminterrato, terra e primo, oggetto del presente AdP, saranno realizzati garantendo il futuro allestimento degli uffici del Parco e di altre funzioni complementari ai piani superiori.

I piani secondo e terzo compresa la Torre Alberti verranno successivamente recuperati dal Parco per collocarvi funzioni istituzionali ed attività accessorie all'esposizione museale;

### 3. I lavori di allestimento prevedono:

- al primo piano: A) esposizioni permanenti articolate in diverse isole tematiche munite di teche e attrezzature per la musealizzazione dei reperti; B) stanza attrezzata per esposizioni di tipo multimediale; C) nella Torre, una stanza ad uso dei gestori operativi del museo;
- al piano terra: A) ingresso principale e biglietteria e ingresso per i gruppi; B) area bookstore;
- al piano seminterrato: A) allocazione del reperto originale della baracca rinvenuta sul monte Scorluzzo, in posizione idonea a garantirne la conservazione e la visione; B) realizzazione di una sala appositamente dedicata ad esperienze sensoriali, nella quale il visitatore possa rivivere fisicamente, mediante simulazione, lo stato di "fame, freddo e privazioni" vissuto dai soldati.

Gli ambienti espositivi di entrambi i piani saranno realizzati secondo gli standard di qualità vigenti atti a garantire sia la corretta conservazione dei beni, sia il necessario coinvolgimento emotivo dei visitatori, in maniera da realizzare un ambiente suggestivo, capace di rievocare lo spazio originario del rifugio in caverna e di sottolineare il racconto delle vicende che si andranno a presentare.

I reperti emergeranno grazie ad una idonea illuminazione delle teche e l'esposizione sarà resa animata e vibrante grazie ad ausili sia tradizionali che multimediali.

#### **Art. 5**

##### **MODALITÀ DI GESTIONE**

1. Le modalità di gestione del Museo dovranno essere conformi alle previsioni dell'art.115 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, privilegiando la gestione indiretta e favorendo il più possibile l'integrazione con le altre realtà museali presenti nei comuni del parco e, in generale, in Lombardia legate alla Grande Guerra.
2. Conformemente al cronoprogramma lavori, entro giugno 2022 verranno definite dal Parco, in accordo con i sottoscrittori, le modalità di gestione e verrà individuato il soggetto deputato a tale attività.

#### **Art. 6**

##### **FATTIBILITÀ URBANISTICA DELL'INTERVENTO**

1. Gli interventi previsti dal presente AdP sono conformi allo strumento urbanistico vigente; pertanto, l'Accordo non produce effetti di variante urbanistica.

#### **Art. 7**

##### **PIANO DEI COSTI E DEI FINANZIAMENTI**

1. Il costo complessivo degli interventi, è pari a € 2.600.000,00 la cui copertura è garantita dai seguenti finanziamenti a carico di:
  - Regione Lombardia, per un importo massimo di € 1.692.000,00;
  - risorse europee afferenti all'asse VI del POR FESR 2014 – 2020 e finalizzate all'allestimento museale del ricovero austro-ungarico posto nei pressi della cima del Monte Scorluzzo e dei reperti rinvenuti, per un importo massimo di € 400.000,00;
  - Fondo Comuni Confinanti per un importo massimo di € 508.000,00.

#### **Art. 8**

##### **IMPEGNI COMUNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI**

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, i soggetti Sottoscrittori si impegnano a:
  - collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
  - promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;
  - avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
  - rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo procedurale ed amministrativo relativo alla realizzazione degli interventi ed all'attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione.

2. I soggetti Sottoscrittori si impegnano inoltre a sviluppare congiuntamente un programma di valorizzazione del complesso museale in parola , e in generale, delle realtà museali presenti in Alta Valtellina eventualmente anche all'interno di una rete museale lombarda della grande Guerra funzionale ad integrare l'offerta museale.

#### **Art. 9**

##### **IMPEGNI IN CAPO AI COMUNI**

1. I Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva si impegnano a:
  - a) sottoscrivere il contratto di concessione del compendio immobiliare di proprietà dei comuni sociali che regola i reciproci impegni contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma;
  - b) garantire per almeno 5 anni dalla data di collaudo il mantenimento della destinazione d'uso di cui al presente AdP dei beni mobili e immobili, in particolare la destinazione dell'immobile denominato ex Caserma Pedranzini in comune di Bormio a sede del Museo della Grande Guerra, in coerenza con le Linee guida per la rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia - asse VI "strategia turistica delle aree interne" POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018;

#### **Art. 10**

##### **IMPEGNI IN CAPO ALLA REGIONE LOMBARDIA**

1. Regione Lombardia si impegna a concorrere nelle spese di allestimento museale del ricovero austro-ungarico posto nei pressi della cima del Monte Scorzuzo e dei reperti rinvenuti con un finanziamento a fondo perduto, per l'importo massimo di € 400.000,00, a valere sulle risorse POR FESR 2014 – 2020, Asse VI.
2. Il finanziamento, di cui al comma 1, ha destinazione vincolata e verrà trasferito al soggetto attuatore con le modalità previste dalle "Linee guida per la rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI "Strategia turistica delle aree interne" POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018" approvate con decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse energetiche e rapporti con le province autonome 13 luglio 2018 n. 10229, con specifico riferimento al paragrafo 4 modalità B.
3. Regione Lombardia si impegna a concorrere nell'attuazione del presente AdP con un finanziamento a fondo perduto a valere su risorse autonome regionali per un importo massimo di € 1.692.000,00.
4. Il finanziamento, di cui al comma 3, ha destinazione vincolata e verrà trasferito a Ersaf Direzione Parco dello Stelvio, entro 30 giorni dalla presentazione di specifica istanza, con le seguenti modalità:
  - il 40% del finanziamento sarà erogato, come anticipo, a seguito della approvazione del progetto definitivo dell'intervento;

- le successive risorse, pari ad un ulteriore 40% del finanziamento rideterminato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, verranno erogate successivamente alla rendicontazione dell'anticipo e a seguito della domanda di erogazione dell'acconto accompagnata da una relazione sintetica sullo stato di attuazione degli interventi, su eventuali criticità e sulla rendicontazione delle spese sostenute e sul cronoprogramma aggiornato dei lavori/attività e della spesa;
  - il saldo del residuo sarà erogato a seguito dell'avvenuta approvazione del collaudo finale delle opere, previa rendicontazione delle spese sostenute.
5. Regione Lombardia si impegna ad adottare gli atti amministrativi necessari al finanziamento a fondo perduto dell'intervento a valere sul Fondo Comuni di Confine per un importo massimo di € 508.000,00, come previsto nel Piano degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio, comprensivo del costo del program management, pari a 8.000,00 €.
  6. Il finanziamento di cui al comma 5 ha destinazione vincolata e sarà erogato dal Fondo Comuni di Confine a Ersaf Direzione Parco dello Stelvio con le modalità previste dall'art. 10 della Convenzione sottoscritta il 29 luglio 2019.

#### **Art. 11**

##### **IMPEGNI IN CAPO ALLA COMUNITÀ MONTANA**

1. La Comunità montana in qualità di Ente promotore dell'Accordo si impegna a:
  - a. coordinare tutte le attività necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
  - b. convocare e presiedere i lavori della Segreteria Tecnica e del Collegio di Vigilanza;
  - c. monitorare il rispetto del cronoprogramma e degli impegni assunti a vario titolo dai soggetti sottoscrittori.

#### **Art. 12**

##### **IMPEGNI IN CAPO AL PARCO DELLO STELVIO**

1. Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio è soggetto attuatore dell'intervento; in tale ruolo si impegna a:
  - a. curare la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'Allegato 1, anche avvalendosi di affidamenti esterni, curando quindi la redazione di tutta la documentazione da porre a base gara per la loro individuazione, attraverso le procedure ritenute dalla stessa più idonee, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii);
  - b. realizzare gli interventi in attuazione del presente AdP nei tempi previsti dal cronoprogramma di cui all'Allegato 3;
  - c. fornire il necessario supporto tecnico ad eventuali momenti di confronto organizzati da Regione Lombardia o dalla Comunità Montana Alta Valtellina,

- segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere ulteriori stakeholder interessati agli interventi;
- d. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominati;
  - e. svolgere le attività per l'affidamento dei lavori, della Direzione Lavori, del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e dei servizi di supporto in genere, nonché gli incarichi relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed i collaudi statici e tecnico-amministrativi;
  - f. comunicare tempestivamente agli altri soggetti sottoscrittori i risultati delle procedure di affidamento;
  - g. curare tutte le attività necessarie a una completa e puntuale realizzazione dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo;
  - h. assolvere tutti gli obblighi amministrativi e di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei sopraccitati interventi e utilizzare un sistema di contabilità separata per le spese che riguardano il progetto oggetto dell'AdP e una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli interventi, con indicazione della fonte di finanziamento. La rendicontazione delle spese sostenute per l'allestimento museale del ricovero austro-ungarico avverrà con le modalità previste dalle Linee guida per la rendicontazione delle spese di interventi in attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia - ASSE VI "Strategia turistica delle aree interne" POR FESR 2014 2020 - versione giugno 2018" approvate con decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse energetiche e rapporti con le province autonome 13 luglio 2018 n. 10229;
  - i. conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
  - j. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto dei cronoprogrammi di cui all'Allegato 1 e, ove necessario, segnalare alla Segreteria Tecnica gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione degli interventi e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
  - k. provvedere alle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei contratti pubblici, nonché alle eventuali informative da rendere all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - l. con riferimento al finanziamento a valere sul POR FESR 2014-2020, ad attenersi al rispetto delle regole per il monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento, attraverso l'implementazione del sistema informativo regionale SIAGE, per garantire la trasmissione dei dati alla Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE, secondo le modalità previste nelle Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute e per le richieste di liquidazione del contributo emesse da Regione;

- m. individuare entro giugno 2022 le modalità di gestione del museo e il soggetto ad essa deputato;
- n. garantire il rispetto dei requisiti necessari per l'ottenimento del riconoscimento regionale del museo almeno come Raccolta Museale (D.g.r. 17 dicembre 2018 - n. XI/1018) e richiedere l'inserimento del museo stesso nel circuito "Abbonamento Musei Lombardia".

#### **Art. 13**

#### **IMPEGNI IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO**

1. Ai sensi delle richiamate convenzioni tra il Ministero per i Beni e le attività culturali – Segretariato Regionale della Lombardia e il Museo della Guerra Bianca in Adamello e tra E.R.S.A.F. – Direzione Parco dello Stelvio e il Museo della Guerra bianca in Adamello, il Museo si impegna a garantire il proprio supporto tecnico-scientifico al Parco per la conclusione dell'intervento di recupero, la conservazione dei beni storici, lo sviluppo della soluzione espositiva e la messa a sistema della nascente struttura espositiva nelle modalità che verranno concordate.

#### **Art. 14**

#### **COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DI VIGILANZA**

1. Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 nonché dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:
  - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato che lo presiede;
  - Presidente della Comunità Montana Alta Valtellina o suo delegato;
  - Sindaco del Comune di Bormio o suo delegato.
  - Sindaco del Comune di Valdidentro o suo delegato.
  - Sindaco del Comune di Valdisotto suo delegato.
  - Sindaco del Comune di Valfurva o suo delegato.
  - Direttore di Ersaf – Parco dello Stelvio
2. Al Collegio di Vigilanza partecipa, senza diritto di voto, il legale rappresentante o suo delegato dell'Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello aderente al presente AdP.
3. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
  - vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'AdP, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi e del costante mantenimento dell'interesse pubblico sotteso dal progetto citato in premessa;
  - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'AdP, proponendo ai soggetti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;
  - provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente AdP;

- autorizzare, ai sensi del comma 9 della L.R. n. 2/2003, le modifiche anche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che:
    - a. non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento;
    - b. non modifichino gli impegni complessivi, anche di carattere finanziario, previsti nell'Accordo;
    - c. non incidano sulle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
    - d. non necessitino di nuova approvazione secondo le procedure di legge;
  - assegnare, in caso di accertata inattività o inadempienza degli Enti locali, un congruo termine per provvedere, non superiore a sessanta giorni;
  - dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente AdP.
4. Il Collegio di Vigilanza assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per:
- approvare modifiche all'AdP;
  - dichiarare concluso l'AdP, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo Accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Comunità Montana Alta Valtellina, da Regione Lombardia e dai Comuni interessati.
5. Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.
6. Il Collegio di Vigilanza si avvale della segreteria tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità istruttorie della stessa, come individuate dalla disciplina vigente.

#### **Art. 15**

##### **MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**

1. Il Collegio di Vigilanza dell'AdP, anche avvalendosi della Segreteria tecnica, verifica lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle attività ed interventi dell'Accordo, sulla base delle informazioni fornite dalla Comunità Montana alta Valtellina.
2. Il coordinatore della Segreteria tecnica trasmette al Collegio di Vigilanza relazioni semestrali in ordine allo stato di attuazione delle attività dell'AdP.
3. Il Collegio di Vigilanza, avvalendosi della Segreteria tecnica, autorizza le rimodulazioni ed approva gli aggiornamenti del Programma di interventi eventualmente necessari in fase di esecuzione, che non modifichino gli impegni complessivi di carattere finanziario previsti dall'Accordo e i relativi obiettivi.

#### **Art. 16**

##### **SANZIONI**

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte di Ersaf Parco dello Stelvio agli obblighi assunti, provvederà a:

- contestare l'inadempienza a mezzo PEC, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non superiore a novanta giorni;
  - disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.
2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete la decisione sulla ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.
  3. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Adp.

#### **Art. 17**

##### **DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE**

1. Eventuali controversie tra le parti, in ordine all'interpretazione e all'attuazione dei contenuti del presente Adp saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 11 e non sospendono l'esecuzione dell'Accordo medesimo.
2. Nel caso in cui il Collegio di Vigilanza non dovesse giungere ad alcuna risoluzione sarà competente il Foro di Milano.

#### **Art. 18**

##### **SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI E DURATA**

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, il presente AdP, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'AdP.
3. Le attività disciplinate dal presente AdP sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori.
4. La validità del presente AdP permane sino alla completa attuazione degli interventi descritti all'art. 3 e negli Allegati di cui all'art. 1, parti integranti e sostanziali del presente AdP, e nel rispetto dei tempi ivi previsti.

#### **Art. 19**

##### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e all'art. 6 della L.R. n. 2/2003, nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.  
Milano,

*Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*

**Regione Lombardia**

Il Presidente *Attilio Fontana*

**Comunità Montana Alta Valtellina**

Il Presidente *Filippo Compagnoni*

**Comune di Bormio**

Il Sindaco *Roberto Volpato*

**Comune di Valdidentro**

Il Sindaco *Massimiliano Trabucchi*

**Comune di Valdisotto**

Il Sindaco *Alessandro Pedrini*

**Comune di Valfurva**

Il Sindaco *Angelo Cacciotto*

**Ersaf - Direzione Parco dello Stelvio**

Il Direttore *Alessandro Nardo*

Per adesione

**Associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello**

Il Presidente *Walter Belotti*